Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1922 — Roma - Martedì 14 febbraio — Numero 37

Abbonamenti

In Roma, sia presso l'Amministrazione, che a domicilio ed in tutto il Regno:
anno L. 65; semestre L. 36; trimestre L. 30
All'Estero (Paesi dell'Unione post.): » » 120; » » 80; » » 50

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,60 | per ogni linea di colonna o spazio di linea.
Altri avvisi . . . . » 0.80 |

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno.
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 50 — nel Regno cent. 60 — all'Estero cent. 90
Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allogato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

AVVISO.

Si rende noto che per effetto del R. Decreto-Legge 19 novembre 1921, n. 1959, concernente l'aumento delle Tariffe per le inserzioni sulla Gazzetta ufficiale, il deposito preventivo da rimettersi per ogni pubblicazione, dev'essere, d'ora innanzi, commisurato in ragione di lire sessanta (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

Leggi e decreti.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 *gennaio 1922, n. 44, portante maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio 1921-922, nonchè aumenti del limite massimo per pensioni da concedersi di autorità, nel predetto esercizio, al personale dei Ministeri degli affari esteri e della guerra.*

REGIO DECRETO-LEGGE 22 *gennaio 1922, n. 59, portante maggiori assegnazioni su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1920-921 ed aumento di stanziamento su quello dell'entrata, per l'esercizio medesimo.*

REGIO DECRETO-LEGGE 22 *gennaio 1922, n. 60, autorizzante maggiori assegnazioni allo stato di previsione del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1921-922.*

REGIO DECRETO 22 *gennaio 1922, n. 50, che proroga il termine assegnato per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Nervi.*

REGIO DECRETO 29 *gennaio 1922, n. 62, che costituisce presso il Ministero degli affari esteri un Comitato interministeriale per lo studio e la stipulazione dei trattati e delle convenzioni commerciali con altri Stati.*

REGIO DECRETO 26 *gennaio 1922, n. 76, che assegna e ripartisce la somma di L. 42.000.000, in conto del fondo di L. 100 000.000, autorizzato dalla legge 20 agosto 1921, n. 1177, art. 13, lett. p), per opere pubbliche.*

REGIO DECRETO 9 *febbraio 1922, n. 77, relativo all'obbligatorietà dell'annullamento delle marche da bollo mediante perforatore a data.*

REGI DECRETI *nn.* 18 *e* 75 *riflettenti: riparto di patrimonio e modificazione di statuto.*

DECRETO PRESIDENZIALE *che reca norme relative al conseguimento della cittadinanza italiana nelle nuove Provincie.*

DECRETO MINISTERIALE *concernente la esecuzione del Regio decreto-legge 3 novembre 1921, n. 1584, per la sistemazione del debito pubblico austriaco.*

Disposizioni diverse.

Ministero delle poste e dei telegrafi: **Disposizioni nel personale dipendente** — *Ministero del tesoro*: **Perdita di certificati** — *Ministero per l'industria ed il commercio*: **Corso medio dei cambi — Media dei consolidati negoziati a contanti** — *Concorsi.*

Foglio delle inserzioni.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 44 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono approvate le nuove e maggiori assegnazioni per L. 31.173.615,05 e le diminuzioni di stanziamento per L. 15.708.689,90 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1921-922, indicati nella unita tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 2.

Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie inscritte agli appositi capitoli dello stato di previsione predetto, compresi nella unita tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente:

a) lire 50.000 per spese occorrenti pel funzionamento della Commissione Reale di studio della sistemazione delle linee ferroviarie e austriache comprese nel territorio delle nuove Provincie del Regno per spese inerenti al possesso delle azioni della Società Südbahn, nonchè all'intervento dei rappresentanti italiani nell'Amministrazione della detta Società;

b) lire 4.000.000 per spese inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace;

c) lire 2.780.000 per rimborso al contabile del portafoglio della quota di due milioni di corone svedesi, restituite al Governo svedese ad estinzione parziale del prestito già accordato al Governo italiano;

d) lire 2.000.000 per provvedimenti di assistenza a favore dei militari malarici congedati;

e) lire 105.000 per spese di impianto degli uffici e loro arredamento (Servizi della assistenza militare e delle pensioni di guerra).

f) lire 10.000.000 per spese concernenti il servizio della raccolta dei rottami metallici nella zona delle operazioni di guerra.

Art. 3.

Il capitolo n. 276: « Anticipazione all'Istituto federale di credito per il risorgimento delle Venezie per il pagamento delle anticipazioni ai danneggiati di guerra aventi titolo all'indennizzo da parte dello Stato (art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497) » dello stato di previsione suddetto, col relativo stanziamento di lire seicento milioni (L. 600.000.000), è trasportato nella nuova rubrica. « Spese per i risarcimenti dei danni di guerra » della categoria I^a^ - Spese effettive - della parte straordinaria, sotto il n. 214-*bis*.

Tutti gli atti emessi con imputazione al capitolo suddetto si intendono riferiti al corrispondente nuovo capitolo n. 214-*bis*.

Art. 4.

Nell'elenco *B*, « Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col R. decreto 17 febbraio 1884, n. 2016 », allegato al riportato stato di previsione, viene inscritto il capitolo n. 227: « Restituzione di quote presuntivamente indebite e inesigibili riscosse per conto del ramo dei danneggiati dalle truppe borboniche nel 1860 » dello stato di previsione medesimo.

Art. 5.

Il limite massimo dell'annualità per pensioni da concedersi nell'esercizio finanziario 1921-922, in seguito a collocamenti a riposo di autorità di personale dipendente dai Ministeri sottonotati, è aumentato della somma per ognuno di essi indicata:

Ministero degli affari esteri . . .	L. 50.000
Ministero della guerra	» 200.000
Totale . . .	L. 250.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Tabella A.

Nuove e maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.

Nuove e maggiori assegnazioni.

Capitolo	Importo
Cap. n. 44-*bis* (di nuova istituzione). Contributo dello Stato per le annualità alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in applicazione del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, concernente l'assicurazione obbligatoria del personale avventizio contro l'invalidità e la vecchiaia. (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra	50.000 —
Cap. n. 53. Spese pel Senato del Regno	1.050.000 —
Cap. n. 54. Spese per la Camera dei deputati . .	1.850.000 —
Cap. n. 56. Personale di ruolo dell'Ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri - Stipendi e indennità di residenza in Roma	15.000 —
Cap. n. 57. Assegni ed indennità di missione al personale dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri	30.000 —
Cap. n. 58. Compensi vari al personale della Presidenza del Consiglio dei ministri	50.000 —
Cap. n. 59. Spese per l'ufficio di presidenza del Consiglio dei ministri	80.000 —
Cap. n. 60. Spese causali della presidenza del Consiglio dei ministri	75.000 —
Cap. n. 62. Spese di Ufficio (Corte dei conti) . .	20.000 —
Cap. n. 63. Spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali (Corte dei conti)	1.115 05
Cap. n. 65. Retribuzione e compensi per lavori e prestazioni straordinarie nonchè compensi alle Commissioni di esami (Corte dei conti)	500.000 —
Cap. n. 68. Sussidi agli ex-impiegati e loro famiglie (Corte dei conti)	5.000 —
Cap. n. 71. Spese d'ufficio del Ministero	175.000 —
Cap. n. 74. Spese pel funzionamento di Commissioni centrali e provinciali, Comitati cen-	

trali e Uffici provinciali (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra)	400.000 —
Cap. n. 76. Indennità di missione e spese di viaggio (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra)	50.000 —
Cap. n. 77. Compensi per lavori straordinari e cottimi. (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra)	1.200.000 —
Cap. n. 78. Sussidi agli impiegati e al basso personale in attività di servizio. (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra)	50.000 —
Cap. n. 79. Spese d'Ufficio e di cancelleria; di abbonamento, riviste e giornali, ecc. (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra)	203.500 —
Cap. n. 90. Spese d'ufficio. (Avvocature erariali).	91.500 —
Cap. n. 91. Fitto di locali non demaniali. (Avvocature erariali)	10.000 —
Cap. n. 96. Spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro	30.000 —
Cap. n. 97. Spese per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori	200.000 —
Cap. n. 98. Spese pei servizi del tesoro	800.000 —
Cap. n. 101. Retribuzioni e compensi agli impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro, ecc.	260.000 —
Cap. n. 102. Compensi al personale di ragioneria delle Intendenze di finanza, di altre Amministrazioni ed estraneo per lavori straordinari, ecc.	70.000 —
Cap. n. 110. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione	70.000 —
Cap. n. 111. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, ecc.	20.000 —
Cap. n. 113. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato . . .	1.100.000 —
Cap. n. 117. Sussidi non obbligatoriamente vitalizi	50.000 —
Cap. n. 119. Spese postali	12.000 —
Cap. n. 120. Spese di stampa (provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria, ecc) . .	400.000 —
Cap. n. 122. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, ecc.	68.500 —
Cap. n. 123. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	20.000 —
Cap. n. 124. Indennità per incarichi e studi diversi a funzionari di altre amministrazioni	50.000 —
Cap. n. 131. Spese casuali	35.000 —
Cap. n. 134. Mercedi, cottimi, retribuzioni di lavoro straordinario agli operai, ecc. (Regia zecca)	100.000 —
Cap. n. 138. Scuola dell'arte della medaglia - Spese pel funzionamento della scuola	14.000 —
Cap. n. 140. Indennità di missione e rimborso viaggi al personale di ruolo, ecc. (Officina carte valori)	40.000 —
Cap. n. 142. Mercedi, cottimi, premi, retribuzione di lavoro straordinario agli operai, ecc. (Officina carte-valori)	1.000.000 —
Cap. n. 144. Spese generali d'esercizio dell'officina - Acquisto di macchine, ecc. (Officina carte-valori)	12.000.000 —
Cap. n. 146. Fondo di riserva per le spese impreviste, ecc.	5.000.000 —
Cap. n. 171. Contributo diretto dello Stato nella misura del 50 per cento a favore dell'Unione edilizia nazionale per le riparazioni, ecc.	3.000.000 —
Cap. n. 188. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite o da eseguire dai danneggiati dal terremoto del 13 gennaio 1915, ecc.	500.000 —
Cap. n. 194. Contributo diretto dello Stato per le riparazioni, ricostruzioni e nuove costruzioni eseguite e da eseguire dai danneggiati dai terremoti nelle provincie di Arezzo, Perugia e Firenze, ecc.	300.000 —
Cap. n. 294. (aggiunto. Modificata la denominazione), Compensi per lavori e servizi straordinari prestati nell'interesse della Direzione generale per i combustibili (art. 15 del decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314)	40.000 —
Cap. n. 308 (aggiunto). Compensi al personale dipendente dalla Direzione generale del tesoro per lavoro straordinario prestato per l'esecuzione del decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1550, riguardante il ritiro ed il concentramento delle monete divisionali d'argento e la emissione dei buoni di cassa	50.000 —
Cap. n. 309 (aggiunto). Compensi ai componenti i Comitati di revisione per il controllo della gestione amministrativa e sulla contabilità di varie Amministrazioni dello Stato	14.000 —
Cap. n. 352 (aggiunto). Spese per la Commissione incaricata di predisporre nuovi provvedimenti per modificazioni alle norme che regolano il conferimento delle pensioni di guerra, ecc. (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra)	24.000 —
Totale delle nuove e maggiori assegnazioni	31.173.615 05

Diminuzioni di stanziamento.

Cap. n 29 (soppresso). Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee, ecc.	9.053.689 90
Cap. n. 30. Spese di stampa (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra) . . .	65.000 —
Cap. n. 81. Fitto di locali (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra) . . .	40.000 —
Cap. n. 210. Soccorsi e sussidi a favore delle famiglie bisognose dei militari alle armi, ecc. (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra)	2.000.000 —
Cap. n. 213. Provvedimenti e sussidi a favore di famiglie bisognose dei militari morti, ecc. (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra)	2.050.000 —
Cap. n. 233. Interessi passivi nella misura dell'1,50 per cento da corrispondersi alla	

Banca d'Italia sul conto corrente pel servizio di tesoreria provinciale, ecc. . . . . . 2.500.000 —

Totale delle diminuzioni di stanziamento . . . 15.708.689 90

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.

Tabella B.

ASSEGNAZIONI STRAORDINARIE su taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1921-922.

Cap. n. 235-IV (di nuova istituzione). Spese occorrenti pel funzionamento della Commissione Reale di studio della sistemazione delle linee ferroviarie ex-austriache comprese nel territorio delle nuove Provincie del Regno, e spese inerenti al possesso delle azioni della Società Südbahn, nonchè all'intervento dei rappresentanti italiani nell'Amministrazione della detta Società	50.000 —
Cap. n. 247. Spese inerenti ai risarcimenti dovuti dagli Stati nemici in base ai trattati di pace	4.000.000 —
Cap. n. 256-*bis* (di nuova istituzione). Rimborso al contabile del portafoglio della quota di 2 milioni di corone svedesi restituite al Governo svedese ad estinzione parziale del prestito già accordato al Governo italiano	2.780.000 —
Cap. n. 357 (aggiunto). Provvedimenti di assistenza a favore dei militari malarici congedati (Servizi dell'assistenza militare e delle pensioni di guerra)	2.000.000 —
Cap. n. 359 (aggiunto). Spese per l'impianto degli uffici e loro arredamento - Servizi della assistenza militare e delle pensioni di guerra	105.000 —
Cap. n. 359-*bis* (aggiunto). Spese per il servizio della raccolta dei rottami metallici nella zona delle operazioni di guerra	10.000.000 —
Totale delle assegnazioni straordinarie . . .	18.935.000 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.

Il numero 59 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 dicembre 1920, n. 1820;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro, segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Lo stanziamento del capitolo n. 144 « Proventi ricuperi di portafoglio » dello stato di previsione dell'entrata, per l'esercizio finanziario 1920-921, è aumen della somma di lire tre miliardi quattrocentottant lioni (L. 3.480.000.000).

Art. 2.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di 3.039.726.169,92 ai capitoli dello stato di previs della spesa del Ministero del tesoro, per l'eser finanziario 1920-921, indicati nell'unita tabella firn d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Art. 3.

Il capitolo n. 256-*bis* « Anticipazione all'Istituto rale di credito per il risorgimento delle Venezie il pagamento delle anticipazioni ai danneggiati di guerra aventi titolo all'indennizzo da parte dello Stato (art. 6 del decreto Luogotenenziale 24 marzo 1919, n. 497) » dello stato di previsione predetto, col relativo stanziamento di lire novecentocinquanta milioni (L. 950.000.000) è trasportato sotto la nuova rubrica « Spese per i risarcimenti dei danni di guerra », della categoria I Spese effettive - della parte straordinaria, dove prende il n. 202-*bis*.

Tutti gli atti emessi con imputazione al capitolo suddetto si intendono riferiti al corrispondente nuovo capitolo n. 202-*bis*.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

TABELLA di maggiori assegnazioni su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo esercizio finanziario 1920-921.

Cap. n. 17. Interessi di buoni del tesoro triennali e quinquennali, ecc.	40.000.000 —
Cap. n. 60. Spese causali della presidenza del Consiglio dei ministri	150.000 —
Cap. n. 94. Spese per trasporto fondi di tesoreria, acquisto di casseforti e recipienti per la conservazione dei valori	19.169 92
Cap. n. 100. Spese di commissione, di cambio ed altre relative ai pagamenti, ecc.	2.999.550.000
Cap. n. 125. Spese causali	5.000
Cap. n. 331 (aggiunto). Spese per la Commissione incaricata di predisporre nuovi provvedimenti per modificazioni alle norme che regolano il conferimento delle pensioni di guerra, ecc	2.000 —
Totale delle maggiori assegnazioni . . .	3.039.726.169 92

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro del tesoro
DE NAVA.

Il numero 60 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 dicembre 1921, n. 1868;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 5.017.100 a favore di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1921-922, indicati nell'annessa tabella firmata, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI — DE NAVA — RODINÒ.

Visto, Il guardasigilli: RODINÒ.

TABELLA di maggiori assegnazioni a favore di taluni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia e degli affari di culto per l'esercizio finanziario 1921-922

Cap. n. 2. Ministero - Spese d'ufficio e di manutenzione locali - Spese postali e di stampa, ecc.	560.000 —
Cap. n. 5. Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti	27.000 —
Cap. n. 7. Indennità per incarichi eventuali e studi diversi a funzionari non dipendenti dal Ministero, ecc.	15.000 —
Cap. n. 9. Indennità ai componenti il Consiglio superiore di magistratura, della Corte suprema disciplinare, della Commissione centrale, ecc.	121.600 —
Cap. n. 10. Compensi per lavori e servizi straordinari	58.000 —
Cap. n. 11. Sussidi al personale in attività di servizio	5000 —
Cap. n. 19. Magistrature giudiziarie - Personale - Stipendi ed indennità fisse	1.000.000 —
Cap. n. 22. Indennità di tramutamento, di supplenza di missione al personale giudiziario	300.000 —
Cap. n. 23. Magistrature giudiziarie e tribunale delle acque pubbliche - Spese d'ufficio	250.000 —
Cap. n. 25. Sussidi di spese d'ufficio alle cancellerie, ecc.	100.000 —
Cap. n. 26. Acquisto mobili, manutenzione e riparazione di locali e mobili per gli uffici giudiziari	150.000 —
Cap. n. 28. Manutenzione e conservazione del Palazzo di giustizia in Roma	146.000 —
Cap. n. 29. Spese di giustizia	1.500.000 —
Cap. n. 33. Spese per l'acquisto della carta per la stampa, pubblicazione, distribuzione e spedizione delle leggi e decreti, ecc.	782.000 —
Cap. n. 59 (aggiunto). Rimborso di spese di viaggio ai magistrati destinati agli Uffici di Avezzano, ecc.	2.500 —
	5 017.100 —

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il ministro per la giustizia e gli affari di culto

RODINO'

Il ministro del tesoro

DE NAVA.

Il numero 50 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 16 giugno 1912, n. 619 (pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del Regno del 27 stesso mese), con la quale fu approvato il piano regolatore di ampliamento della città di Nervi, relativo alla costruzione di una strada dalla chiesa parrocchiale di San Siro alla via Marco Sala, con diramazione pel Cimitero nuovo, assegnandosi il termine di anni dieci a decorrere dalla data della pubblicazione della legge;

Visto il R. decreto 11 luglio 1913, n. 1189, col quale venne approvato il regolamento per l'esecuzione della stessa;

Visto il decreto Luogotenenziale 23 novembre 1916, n. 1701, mediante il quale fu approvata una variante al piano, lasciandosi invariato per l'ultimazione dei lavori il termine già assegnato;

Vista la domanda 4 gennaio corrente anno, con la quale il sindaco di Nervi, debitamente autorizzato, chiede che il termine sia prorogato di anni tre;

Considerato che il ritardo verificatosi è dovuto a ragioni indipendenti dalla volontà del Comune, e particolarmente alle difficoltà causate dalla guerra;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' prorogato al 27 giugno 1925 il termine assegnato per l'esecuzione del piano regolatore di ampliamento della città di Nervi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 62 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Ritenuto che, nell'imminenza di trattative con diversi Stati per la stipulazione di trattati o convenzioni commerciali occorre provvedere al coordinamento della azione direttiva del Governo in relazione con la necessità che all'uniformità dell'indirizzo sia nei lavori preparatori, sia nella condotta delle trattative, corrisponda a indispensabile prontezza delle decisioni;

Sulla proposta del presidente del Consiglio;

Udito il Consiglio dei ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' costituito presso il Ministero degli affari esteri un Comitato interministeriale incaricato di presiedere agli studi, ai lavori di preparazione ed alle negoziazioni, attinenti alla stipulazione dei trattati e delle convenzioni commerciali con altri Stati e di prendere in tali materie tutte le deliberazioni necessarie, salvo sottoporle, quando lo creda, all'approvazione del Consiglio dei ministri.

Il Comitato è composto del ministro degli affari esteri, presidente, e dei ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e del lavoro.

Art. 2.

Il Comitato stabilirà il modo del suo funzionamento e le forme con le quali le singole Amministrazioni competenti e i rispettivi funzionari potranno essere chiamati a coadiuvarlo nell'esplicazione del suo compito.

Esso potrà anche chiamare a se, per consultazioni, persone estranee alle Amministrazioni dello Stato e competenti nelle materie che formino oggetto di studio o di negoziazioni per il fine indicato all'art. 1.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

BONOMI

Visto, il guardasigilli: RODINÒ

Il numero 76 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 20 agosto 1921, n. 1177;

Ritenuto che in conto della somma di L. 100.000.000, autorizzata alla lettera *p*) dell'art. 13 della legge citata, sono state assegnate complessivamente L. 36.000.000, e che occorre ora provvedere ad ulteriori assegnazioni per integrare alcune deficienze verificatesi per alcuni capitoli del bilancio del Ministero dei lavori pubblici;

Sentito il Comitato interministeriale, di cui all'art. 10 della legge stessa;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decreto e decretiamo:

In conto del fondo di L. 100.000.000, autorizzato con lettera *p*) dell'art. 13 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, sono assegnate le seguenti somme:

a) lire 20.000.000 (venti milioni) per costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere per allacciare alla esistente rete stradale i Comuni attualmente isolati in tutte le Provincie del Regno, eccettuate quelle di Basilicata e delle Calabrie e quelle di accesso alle stazioni ferroviarie di cui alla legge 8 luglio 1903, n. 312, e al decreto-legge 19 agosto 1915, n. 1371, e costruzione o ricostruzione di strade comunali rotabili o mulattiere dirette ad allacciare alla esistente rete stradale le frazioni attualmente isolate dei Comuni delle Provincie meridionali, continentali e delle isole, eccettuate le provincie di Basilicata e Calabria e l'isola di Sardegna (art. 53 e 54 della legge 15 luglio 1906, numero 383, e seguenti);

b) L. 10.000.000 (dieci milioni) per sussidi straordinari a Comuni e Consorzi per opere stradali (Regio decreto 13 aprile 1919, n. 570, art. 16 della legge 20 agosto 1921, n. 1177 e R. decreto 19 novembre 1921, n. 1704);

c) L. 2.500.000 (due milioni e cinquecentomila) per lavori di riparazione di strade nazionali resisi necessari in conseguenza di alluvioni, piene e frane e opere di difesa delle strade stesse contro le corrosioni dei fiumi e dei torrenti (legge 7 luglio 1901, n. 341 e seguenti);

d) L. 500.000 (cinquecentomila) per imprevisti e maggiori spese per opere marittime autorizzate dalle varie leggi fin qui emanate;

e) L. 6.000.000 (sei milioni) per lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di prima e seconda categoria dipendenti dalle leggi 30 giugno 1904, n. 293 e seguenti;

f) L. 1.000.000 (un milione) per lavori di ripa-

:azione di argini nei fiumi Po ed Adige in provincia di Rovigo;

g) L. 2.000.000 per concorso dello Stato per le opere nuove nelle vie navigabili di seconda classe (aggiunta di fondi a quelli di cui al n. 3 della tabella annessa al decreto Luogotenenziale 17 maggio 1917, n. 918).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

MICHELI — DE NAVA.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

Il numero 77 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il Nostro decreto 29 dicembre 1921, n. 2061, col quale in esecuzione della disposizione contenuta nel 'art. 7, n. 1, del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, e della prescrizione stabilita con l'art. 3, ultimo capoverso, del Nostro decreto 26 febbraio 1920, n. 167, è stato determinato, limitatamente ad alcune categorie di esercenti, l'obbligo, a decorrere dal 1° aprile 1922, dell'annullamento delle marche da bollo mediante perforatore di che al precitato Nostro decreto 26 febbraio 1920, n. 167;

Ritenuta l'opportunità di dare all'industria meccanica un termine maggiore per l'introduzione nel mercato di un numero adeguato di perforatori, e per rendere possibile fra gli industriali meccanici quella azione di libera concorrenza che valga a determinare nell'interesse dei contribuenti, il minor costo dei perforatori;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Ferma la facoltà per chiunque di adottare dal 1° aprile 1922 il sistema di annullamento delle marche da bollo mediante perforatore a data, a sensi dell'ultimo capoverso dell'art. 1 del Nostro decreto 29 dicembre 1921, n. 2061, la attuazione della obbligatorietà delle disposizioni contenute nello stesso decreto è rinviata al 1° luglio 1922.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1922.

VITTORIO EMANUELE.

SOLERI.

Visto, il guardasigilli: RODINÒ.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 18. Regio decreto 5 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, si provvede al riparto patrimoniale fra il nuovo comune di Santa Cesarea ed i comuni di Minervino di Lecce e di Ortelle, in esecuzione dell'art. 6 della legge 25 giugno 1913, numero 753.

N. 75. Regio decreto 8 gennaio 1922, col quale, sulla proposta del ministro per l'agricoltura, vengono approvate le modificazioni agli art. 4, 5 e 24 dello statuto della Società Pimpisu bonifiche agrarie e cerealicoltura di Sardegna.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELL'INTERNO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, e l'art. 6 del R. decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43;

DECRETA:

Art. 1.

Nell'elenco delle persone che ai sensi del Trattato di pace di San Germano acquistano la cittadinanza italiana di pieno diritto, saranno iscritti d'ufficio, presso ogni Comune delle nuove Provincie, tutti coloro che, nati entro i nuovi confini del Regno, posseggono dalla nascita o hanno acquistato prima del 24 maggio 1915, e non soltanto per ragioni di ufficio, il diritto di pertinenza al Comune.

Coloro che, nati entro il nuovo confine del Regno, abbiano perduto per ragioni d'ufficio il diritto di pertinenza ad un Comune delle nuove Provincie, saranno inscritti nell'elenco del Comune predetto, sempre che non abbiano acquistato a norma dei trattati di pace la cittadinanza di uno Stato diverso, e risiedano nel territorio del Regno, o all'estero per ragioni di ufficio.

Art. 2.

Le donne maritate saranno iscritte nell'elenco insieme coi rispettivi mariti. Per le vedove e per le divorziate si avrà riguardo alla pertinenza che spettava loro durante il matrimonio, a meno che non ne abbiano acquistata in seguito una diversa.

Coloro che il giorno della pubblicazione del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 (cioè il 18 gennaio 1921), non avevano compiuto 18 anni saranno inscritti insieme col genitore di cui seguono la condizione; gli orfani ed i figli di genitori ignoti saranno inscritti per proprio conto.

Art. 3.

L'elenco sarà depositato nella segreteria del Comune entro il mese successivo alla pubblicazione delle presenti norme nella *Gazzetta ufficiale* del Regno. Di tale deposito sarà dato pubblico annunzio, mediante avvisi murali ed inserzioni nei giornali cittadini e nel Giornale ufficiale della Provincia.

L'elenco sarà comunicato, contemporaneamente, dai Comuni con proprio statuto all'autorità politica provinciale, dagli altri all'autorità politica del distretto. Le dette autorità potranno, entro un mese ed entro 14 giorni, rispettivamente, introdurvi rettifiche di ufficio (iscrizioni nuove, cancellazioni, correzioni) che saranno notificate senza indugio agli interessati, per mezzo dei Comuni.

Art. 4.

Entro 30 giorni dalla inserzione nel giornale ufficiale della Provincia, chiunque vi abbia interesse potrà reclamare al Comune contro omissioni ed iscrizioni erronee. L'autorità politica provinciale o distrettuale, secondo i casi indicati nel capoverso dell'articolo precedente, deciderà sul reclamo, entro due mesi dalla sua presentazione.

Contro le decisioni dell'autorità distrettuale è ammesso ricorso all'autorità provinciale, pel tramite della stessa autorità che pronunciò la decisione impugnata, entro 14 giorni dalla notificazione.

Contro le decisioni dell'autorità provinciale è ammesso il ricorso alla VI^a sezione del Consiglio di Stato, entro 60 giorni dalla notificazione.

Le disposizioni dei due capoversi precedenti si applicano anche al ricorso degli interessati contro le rettifiche eseguite d'ufficio a norma del capoverso dell'art. 3.

Art. 5.

La dichiarazione di eleggere la cittadinanza italiana, ai sensi degli art. 4 e 7 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, può essere fatta da chi al 18 gennaio 1922 abbia compiuto 18 anni – salvo quanto è disposto dall'art. 13 del presente decreto – e si trovi in una delle seguenti condizioni:

Per la « elezione » di cui all'art. 72 del trattato di San Germano, da chi:

a) non essendo nato entro i nuovi confini del Regno, sia pertinente ad un Comune delle nuove Provincie, anche se abbia acquistato il diritto di pertinenza per ragione d'ufficio, o dopo il 24 maggio 1915;

b) non avendo attualmente diritto di pertinenza in un Comune delle nuove Provincie, ve lo abbia avuto in passato, o sia figlio di padre e, se il padre è ignoto, di madre, che abbiano appartenuto a uno dei detti Comuni;

c) abbia servito nel R. esercito durante la guerra, o sia discendente di chi abbia prestato tale servizio.

Per la « opzione » di cui agli articoli 80 del Trattato di San Germano e 64 del Trattato di Trianon, da ogni italiano che abbia diritto di pertinenza in un Comune della cessata monarchia austro-ungarica, diverso da quelli annessi al Regno.

Art. 6.

Le dichiarazioni di cui all'articolo precedente devono contenere le seguenti indicazioni, comprovate dai documenti necessari:

1° la paternità, il luogo e la data di nascita del dichiarante;

2° la paternità e il luogo di nascita del coniuge; il nome, il luogo e la data di nascita dei figli che al 18 gennaio 1921 non avevano compiuto 18 anni;

3° la pertinenza attuale o quella degli ascendenti ovvero il Comune nel quale il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza o il proprio domicilio, o presso il quale desidera di essere inscritto a norma dell'art. 4 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 43.

4° l'abitazione; se il dichiarante non risiede nel Comune di cui al n. 3, deve indicare una persona che vi risieda, alla quale possano essere fatte le notificazioni eventuali.

Coloro che hanno servito nell'esercito italiano o i loro discendenti devono produrre il foglio di congedo o un certificato di benservito.

La nazionalità italiana si prova di regola, mediante una attestazione della R. autorità consolare nel distretto della quale è situato il Comune di pertinenza del dichiarante. Tale attestazione può essere sostituita da un atto di notorietà, assunto dai commissari civili, o dai municipi delle città con proprio statuto.

Art. 7.

Le domande per il conferimento della cittadinanza, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 43, devono essere corredate dei documenti richiesti nel 1° comma dell'art. 6 di questo decreto, di quelli necessari per dimostrare il concorso delle condizioni prevedute all'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 (certificati di dimora, estratti dei ruoli del censimento, certificati scolastici, dichiarazioni di assicurazione di pertinenza, estratti del registro di commercio, dichiarazioni dei Consorzi professionali, certificati di Istituti di assicurazione sociale) e dai certificati penali del paese di origine e del luogo di residenza, o in difetto di essi, da un certificato del Comune di residenza che attesti la condotta incensurata del richiedente.

L'uso costante della lingua italiana si prova con una attestazione rilasciata da una autorità del Regno, o con un atto di notorietà, assunto presso il Municipio del luogo di dimora, mediante la deposizione giurata di quattro testimoni, uno dei quali sia personalmente noto alla autorità comunale.

Art. 8.

I documenti che non fossero a disposizione del dichiarante o del richiedente, all'atto della dichiarazione o della domanda, possono essere presentati in seguito, non oltre tre mesi.

Le dichiarazioni e le domande già presentate, che non contenessero tutte le indicazioni richieste dagli articoli precedenti di questo decreto, potranno essere restituite, per essere completate e ripresentate entro i termini stabiliti dagli articoli 1 e 2 del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 43.

Art. 9.

Le dichiarazioni, le domande, i reclami e i ricorsi a cui si riferiscono i RR. decreti 30 dicembre 1920, n. 1890, e 29 gennaio 1922, n. 43 saranno fatti in carta libera, o verbalmente, da chi non sappia o non possa sottoscrivere, alla presenza di due testimoni che ne accertino la identità; potranno essere presentati anche per mezzo della R. autorità consolare del luogo di residenza.

Di ogni dichiarazione, domanda, reclamo o ricorso l'autorità alla quale è presentato, rilascia attestazione di ricevuta.

Le autorità competenti sono tenute a rilasciare i certificati, gli estratti e i duplicati di documenti necessari per il conseguimento della cittadinanza, a norma dei detti decreti, su semplice richiesta verbale e in carta libera.

Art. 10.

Le dichiarazioni di eleggere la cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 72 del trattato di San Germano, saranno presentate nei territori annessi, al Comune di pertinenza, e in difetto, al Comune in cui il dichiarante ha stabilito o intende stabilire la propria residenza o il proprio domicilio.

Il Comune le rimetterà entro 30 giorni, con le proprie osservazioni, al Commissariato civile del distretto. Questi, raccolte precise informazioni sulla condotta morale e politica del dichiarante, trasmetterà gli atti, entro tre mesi, insieme col parere della Commissione di cui all'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, all'autorità politica provinciale, competente a decidere.

I Comuni con proprio statuto eserciteranno le attribuzioni conferite dal capoverso precedente ai Commissariati civili, semprechè non sia disposto altrimenti dall'autorità politica provinciale.

Art. 11.

Le dichiarazioni di opzione, ai sensi dell art. 80 del trattato di San Germano e dell'art. 64 del Trattato di Trianon, saranno presentate, nei territori annessi, all'autorità politica provinciale competente, a norma dell'art. 7 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, per accertare il concorso delle condizioni prescritte e

la regolarità dell'opzione. L'autorità politica provinciale le trasmetterà, secondo i casi, ai Commissariati civili distrettuali o ai Comuni con proprio statuto, per la istruttoria.

Le dichiarazioni di opzione, ai sensi dell'art. 7, n. 2, del trattato di Rapallo, saranno presentate, dagli italiani della Dalmazia al Commissariato civile di Zara, e dagli italiani dell'isola di Veglia al Commissariato generale civile per la Venezia Giulia, ai quali spetterà di procedere agli accertamenti predetti.

Le dichiarazioni di coloro che non appartengono ad un Comune dei territori annessi, che non vi sono nati e che hanno stabilito o non intendono di stabilire la propria residenza o il proprio domicilio nei detti territori, saranno presentate al Ministero dell'interno per i provvedimenti opportuni.

Art. 12.

Le domande per il conferimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 2 del R. decreto 29 gennaio 1922. n. 43, saranno presentate al Commissariato civile del distretto al quale appartiene il Comune di ultima residenza del richiedente, nei territori annessi, che le trasmetterà col proprio parere alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Nei casi in cui non sia stata prodotta la dichiarazione di svincolo dalla sudditanza di origine e lo svincolo non risulti acquistato di diritto, in seguito al conferimento della cittadinanza italiana, sul decreto e sui certificati relativi sarà annotato che la cittadinanza conferita non attribuisce al concessionario il diritto di invocare la protezione delle Regie autorità, di fronte alle Autorità del suo paese di origine.

Art. 13.

Gli orfani, gli incapaci e gli assenti saranno rappresentati, in ogni atto a cui si riferiscono le presenti norme, dal tutore e dal curatore, che potranno anche eleggere in loro nome, con l'approvazione dell'autorità tutoria, la cittadinanza del Regno.

Art. 14.

I nomi di coloro a cui fu riconosciuta o conferita la cittadinanza italiana saranno pubblicati alla fine di ogni mese nel giornale ufficiale delle Provincie a cui appartengono i Comuni di pertinenza, di residenza o di domicilio delle persone predette. Un estratto autentico di ogni elenco sarà trasmesso ai Commissariati civili distrettuali ed ai Comuni interessati, per le annotazioni nei registri di stato civile e di anagrafe.

In caso di rigetto della dichiarazione o della domanda, ne sarà data notificazione al dichiarante o richiedente, e al Commissariato civile del distretto, o al Comune con proprio statuto, in cui il dichiarante o richiedente ha la propria residenza o il proprio domicilio.

Art. 15

Entro 15 giorni dalla ricevuta notificazione, il dichiarante potrà presentare ricorso, per mezzo della stessa autorità provinciale che pronunciò la decisione impugnata, all'Ufficio centrale delle nuove Provincie, ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890.

La decisione definitiva dell'ufficio sarà notificata per lo stesso tramite al ricorrente.

Art. 16.

Le dichiarazioni di riconoscimento della nazionalità italiana rilasciate prima della pubblicazione del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, dovranno essere confermate dalle autorità competenti, a norma del predetto decreto.

L'acquisto della cittadinanza a norma degli art. 72 e 80 del trattato di San Germano avrà effetto dal giorno dell'entrata in vigore del trattato medesimo.

Art. 17.

Le Commissioni consultive previste dall'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1920, n. 1890 presso ogni Commissariato civile e presso ogni Comune con proprio statuto, saranno composte di 6 membri oltre il magistrato presidente. Quattro membri, oltre il presidente, dovranno essere presenti per la validità delle deliberazioni.

Un rappresentante dell'autorità politica, e, a richiesta della medesima un rappresentante del Comune interessato, potranno assistere alle sedute per le informazioni e gli accertamenti del caso.

Le Commissioni pronuncieranno il proprio parere a maggioranza di voti. A parità di voti avrà la prevalenza il voto del presidente.

I verbali delle sedute saranno redatti da un segretario, che annoterà sui pareri il risultato numerico della votazione. Il parere sarà sempre firmato dal presidente e dal segretario.

Ai membri che sieno impiegati dello Stato spetteranno, se del caso, le indennità di missione. Agli altri membri e ai rappresentanti dell'autorità comunale, quando non sieno residenti nel luogo delle adunanze, spetterà una indennità di L. 30 al giorno oltre le spese di viaggio.

Art. 18.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, 1° febbraio 1922.

Il presidente del Consiglio dei ministri
BONOMI.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 3 del R. decreto 3 novembre 1921, n. 1584, concernente le disposizioni per la sistemazione dei titoli del debito pubblico austriaco prebellico, stampigliati dal tesoro italiano;

DECRETA:

Art. 1.

Il ritiro dei titoli di rendita austriaca prebellica, muniti del contrassegno del tesoro italiano, per essere cambiati con titoli del cons. 5 0[0 aventi godimento dal 1° gennaio 1922, in ragione di L. 40 di rendita italiana per ogni 100 corone carta o argento, e di L. 115 per ogni 100 corone oro, di rendita austriaca, avrà inizio dal giorno 1° marzo 1922 presso le sezioni di R. tesoreria provinciale e sarà effettuato con decorrenza dal 1° gennaio 1922.

Saranno ammessi al cambio i titoli delle seguenti categorie di prestiti:

1. Rendita unificata e convertita 4 0[0 (maggio-novembre) Einheitliche Konvertierte Rente.
2. Rendita unificata e convertita 4 0[0 (gennaio-luglio) Einheitliche Konvertierte Rente.
3. Rendita unificata in carta 4,20 0[0 (febbraio-agosto) Einheitliche Notenrente.
4. Rendita unificata in argento 4,20 0[0 (aprile-ottobre) Einheitliche Silberrente.
5. Rendita austriaca in oro 4 0[0 (aprile-ottobre) Oesterreichische Goldrente.
6. Rendita austriaca in corone 4 0[0 (marzo-settembre) Oesterreichische Kronenrente.
7. Rendita austriaca in corone 4 0[0 (giugno-dicembre) Oesterreichische Kronenrente.
8. Rendita investita 3,50 0[0 (febbraio-agosto) Oesterreichische Investitionsrente.

Art. 2.

I possessori dei titoli al portatore, per ottenere il cambio, do-

vranno presentarli, accompagnati da distinta, su appositi stampati, su cui dichiareranno, sul proprio onore, che i titoli appartenevano al momento della stampigliatura e tuttora appartengono a cittadini italiani.

Ove sorga dubbio sulla nazionalità dei possessori dei titoli, il tesoro italiano avrà facoltà di chiedere gli atti giustificativi del caso.

Constatata la esattezza della distinta, ed accertato che i titoli austriaci portano il contrassegno del tesoro italiano, la sezione di R. tesoreria pagherà all'esibitore le cedole scadute dal 1° agosto 1920 al 1° gennaio 1922 e consegnerà immediatamente i corrispondenti titoli italiani. Qualora non possa procedersi a tale consegna immediata, rilascerà una ricevuta da ritirare all'atto della consegna dei titoli italiani.

Le stesse sezioni di R. tesoreria sono autorizzate a pagare le frazioni di rate semestrali di interesse, comprese nelle cedole che scadono nel primo semestre 1922 e dopo il 1° gennaio 1922.

A giustificazione di tali pagamenti saranno staccate dai titoli austriaci le cedole maturate e quella in corso di maturazione; questa però, a seconda della categorie dei singoli prestiti di cui all'art. 1 di questo decreto, s'intenderà valevole agli effetti del pagamento, nel modo seguente:

1. Rendita unificata 4 0[0 (maggio-novembre) per due mesi di interesse.

2. Rendita unificata 4,20 0[0 (febbraio-agosto) per cinque mesi di interesse.

3. Rendita unificata 4,20 0[0 (aprile-ottobre) per tre mesi di interesse.

4. Rendita austriaca in oro 4 0[0 (aprile-ottobre) per tre mesi di interesse (sempre quando ne sia chiesta la conversione).

5. Rendita austriaca in corone 4 0[0 (marzo-settembre) per quattro mesi di interesso.

6. Rendita austriaca in corone 4 0[0 (giugno dicembre) per un mese di interesse.

7. Rendita investita 3,50 0[0 (febbraio-agosto) per cinque mesi di interesse.

Art. 3.

Quando sorga dubbio sulla genuinità dei titoli presentati, questi, muniti della firma dell'esibitore, saranno ritirati dalla sezione di R. tesoreria, che rilascerà ricevuta, facendo su questa constare de la constatazione, ed il cambio potrà aver luogo soltanto in seguito ad autorizzazione della Direzione generale del tesoro. In tal caso la sezione di R. tesoreria, si asterrà anche dal pagamento delle cedole scadute.

Nei casi di cittadinanza da acquistarsi per opzione o per elezione, il cambio dei titoli e il pagamento delle cedole sarà sospeso fino alla decisione delle autorità competenti; peraltro i titoli e le cedole, potranno venire presentati alla sezione di R. tesoreria, che ne rilascerà ricevuta.

Art. 4.

Il valore delle cedole di scadenza posteriore al 1° gennaio 1922, che risultassero mancanti ai titoli del debito pubblico prebellico presentati per il cambio, verrà defalcato dagli interessi scaduti da pagare o dovrà essere saldato in contanti dal possessore dei titoli, ovvero saranno staccate dai titoli del cons. 5 0[0 le cedole per il valore corrispondente, salvo conguaglio in contanti.

Qualora, oltre le cedole di scadenza posteriore al 1° gennaio 1922, manchi il relativo tallone, all'esibitore dei titoli verrà rilasciata la ricevuta, ed i titoli del cons. 5 0[0 saranno consegnati in seguito ad autorizzazione del Ministero del tesoro.

Art. 5.

Quando il cambio dia luogo ad una frazione di rendita non iscrivibile sul Gran Libro, perchè inferiore alle L. 5 annue, l'esibitore dovrà versare in contanti la differenza di capitale in ragione di L. 75 per ogni 100 nominali. Possono essere imputati a defalco delle dette differenze gli importi corrispondenti alle quote di cedole decorsi prima della data di godimento dei titoli del cons. 5 0[0 da consegnare in dipendenza del cambio.

Potranno essere a richiesta dell'interessato, computati in conto della differenza di capitale gli importi delle cedole scadenti al 1° luglio 1922 ed al 1° gennaio 1923 sui titoli del cons. 5 0[0 da consegnare all'interessato medesimo.

Art. 6.

I titoli nominativi verranno cambiati, con le modalità che precedono, con altri ugualmente intestati e vincolati, rilasciati a mezzo delle Sezioni di R. tesoreria provinciale, dalla Direzione generale del Debito pubblico. All'esibitore dei titoli nominativi e del relativo foglio dei pagamenti, verrà rilasciata dalla Sezione di R. tesoreria una ricevuta.

Il pagamento degli interessi sarà fatto all'esibitore su apposita quietanza.

Art. 7.

Le Sezioni di R. tesoreria sono autorizzate a pagare le cedole scadute al 1° ottobre 1920 della rendita austriaca in oro, per i titoli muniti del contrassegno del tesoro italiano, in ragione di L. 115 per ogni 100 corone oro.

Sono pure autorizzate a pagare le cedole scadute del prestito dei Magazzini generali di Trieste e dei Buoni del tesoro austriaco del 1914, esenti d'imposta fino al 1° aprile 1929, gli uni e gli altri muniti del contrassegno italiano, in ragione di L 40 per ogni 100 corone. Tali cedole devono essere scadute dopo il 16 luglio 1920.

Gli esibitori delle cedole, di cui al presente articolo, dovranno elencarle in apposite distinte, presentare le cedole assieme ai titoli, e dichiarare sul proprio onore che i titoli appartenevano a cittadini italiani al momento dell'apposizione del contrassegno del tesoro italiano e che continuano ad appartenere pure a cittadini italiani.

Art. 8.

I titoli che, oltre il contrassegno italiano, portassero quello di altri Stati succeduti all'ex-monarchia austro-ungarica, non saranno ammessi al cambio, senza autorizzazione del Ministero del tesoro.

Allo esibitore sarà rilasciata apposita ricevuta.

Art. 9.

È autorizzata l'iscrizione sul Gran libro del debito pubblico della rendita consolidata 5 0[0 occorrente pel cambio dei titoli di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 1° febbraio 1922.

Il ministro
DE NAVA.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO
delle poste e dei telegrafi

Disposizioni nel personale dipendente:

Direzione generale dei servizi elettrici.

Con R. decreto del 28 aprile 1921:

Baldanchini Teresa, ufficiale telefonica a L. 4700, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 7 aprile 1921.

Consolini Ida, ufficiale telefonica a L. 4700, in aspettativa per motivi di malattia, è richiamata in attività di servizio dal 14 aprile 1921.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del Debito pubblico

1ª Pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi. Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI		AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 0[0	189047	Degiorgis Maria fu Giuseppe, ved. di Gamba Battista, domiciliato a Pica (Alessandria)	L.	480 —
3,50 0[0 (1902)	26776	Asilo infantile Baretto in Barbania (Torino). Vincolata	»	10 50
3,50 0[0	781974	Bacci Giovanna Maria fu Giovanni, moglie di Bernardini Luigi, dom. a Lecce	»	857 50
P. N. 5 0[0	5955	Intestata come la precedente. Vincolata	»	500 —
»	31795	Intestata come la precedente. Libera	»	500 —
Cons. 5 0[0	20995 Polizza comb.	Prela Luigi fu Giovanni, dom. a Riva Pinerolo (Torino)	»	20 —
4,50 0[0	01739 Assegno provv.	Commissaria Piani, addetta all'Ospedale civile della Misericordia di Udine	»	0 35
3,50 0[0	754741	Beneficio Parrocchiale di S. Maria Assunta di Fregona (Treviso)	»	962 50
3,50 0[0 (1902)	7563	Intestata come la precedente	»	21 —
Cons, 5 0[0	21299	Intestata come la precedente	»	15 —
3,50 0[0	245588	Romanin Floreano fu Fortunato, dom. a Forni Avoltri (Udine)	»	7 —
Cons. 5 0[0	107318	Mercurio Nicolangelo di Giuseppe, dom. a Palo del Colle (Bari)	»	200 —
3,50 0[0	146712	Marcenaro Giuseppe fu Francesco, interdetto, sotto la tutela di Marcenaro Agostino fu Francesco, dom. a Campomorone (Genova)	»	235 —
5 0[0	13127 Polizza comb.	Sguerri Pasquale di Iacopo, dom. a Santandrea (Arezzo). Vincolata	»	20 —
»	45157	Serarcangeli Silvio di Arrigo, minore sotto la patria podestà del padre, dom. a Bari	»	250 —
»	45158	Serarcangeli Teresa di Arrigo, minore, ecc. come la precedente	»	250 —
Cons. 5 0[0	112899	Chiaramonte Maria di Vincenzo, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliata a Gragnano (Napoli)	»	65 —
3,50 0[0	599525	Beneficio parrocchiale di Marsure (Udine)	»	7 —
»	577700	Scarpecci Enrico di Francesco, interdetto, sotto la tutela del padre, domiciliato a Francavilla d'Este (Ascoli Piceno)	»	35 —
3,50 0[0 (1902)	7957	Chiesa parrocchiale di San Lorenzo Martire in Marsure di Aviano (Udine)	»	7 —
»	7959	Fabbriceria di San Lorenzo in Marsure in Aviano (Udine)	»	35 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 0[0 (1902)	15053	Chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Marsure di Aviano (Udine) . . . . L.	14 —
3,50 0[0 (1906)	675469	Chiesa di San Lorenzo in Marsure, frazione del comune di Aviano (Udine) . . . . »	17 50
»	220697	Confraternita di Santa Maria della Stella di Ostuni (Lecce) . »	14 —
»	49199	Congregazione delle Sorelle sotto il titolo di Santa Maria della Stella in Terra di Otranto, rappresentata dal priore *pro-tempore* . . . . »	3 50
»	215820	Parrocchia di San Nicola a Scheggino in Spoleto (Perugia) . »	3 50
»	400876	Parrocchia di San Nicola a Scheggino (Perugia) . . . . »	7 —
3,50 0[0	571003	Parrocchia di San Nicola in Scheggine (Perugia) . . . . »	7 —
Cons. 5 0[0	4773	Guida Mariano fu Antonio, dom. a Napoli . . . . »	20 —
»	66506	Devoto Maria Fidelia fu Carlo, nubile, dom. a Genova . . . . »	715 —
3,50 0[0	16458	Fabbriceria Parrocchiale di San Pietro in Pino di Molassano (Genova) . . . . »	66 50
Cons. 5 0[0	217242	Musletti Vittorio fu Alcide, dom. a Rodi (Egeo) . . . . »	80 —
»	222991	Jacopozzi Dina fu Adolfo, minore, sotto la patria potestà della madre Avvenente Anna fu Giovanni, ved. di Jacopozzi Anna, dom. a Genova . . . . »	75 —
»	6995	Vignetti Giovanni di Pasquale . . . . »	20 —
»	6996	Vignetti Erminio di Pasquale . . . . »	20 —
»	197182	Rey Gino di Alessandro, dom. a Firenze . . . . »	2800 —

Roma, 31 gennaio 1922.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Ministero per l'industria e il commercio

DIREZIONE GENERALE del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 11 febbraio 1922.
(Art. 39 del Codice di commercio).

	Media		Media
Parigi	177 03	Dinari	—
Londra	89 86	Corone jugoslave	—
Svizzera	401,10	Belgio	168 —
Spagna	325 —	Olanda	7 67
Berlino	10 32	Pesos oro	17 25
Vienna	0 65	Pesos carta	7 75
Praga	38 35	New York	20 56

Oro . . . . . . 396 71.

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	*Note*
3,50 % netto (1906)	73 22	—
3,50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	76 75	—

CONCORSI

MINISTERO PER LA GIUSTIZIA E GLI AFFARI DI CULTO

Concorsi notarili

ERRATA-CORRIGE.

L'avviso di concorsi a posti notarili pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 14 gennaio 1922, n. 11, deve intendersi *revocato* per la parte concernente il posto di Marcellinara (distretto notarile di Catanzaro), che non essendo stato conservato nella tabella approvata col R. decreto 26 aprile 1914, n 421, è rimasto, in seguito alla intervenuta vacanza, definitivamente soppresso.

***

Nell'avviso di concorsi a posti notarili, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* del 3 febbraio corrente, n. 28, il numero dei posti vacanti nella sede di Melilli, distretto notarile di Siracusa, è *uno* anzichè *due*, ed in tal senso deve intendersi *rettificata* la indicazione apposta nel detto avviso.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente*.